

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4835

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

dal Ministro dell'ambiente

(BORDON)

dal Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile

(BIANCO)

e dal Ministro dei lavori pubblici

(NESI)

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(VISCO)

col Ministro per gli affari regionali

(LOIERO)

col Ministro per le politiche comunitarie

(MATTIOLI)

col Ministro delle finanze

(DEL TURCO)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero

(LETTA)

e col Ministro della difesa

(MATTARELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 2000

Conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	6
Relazione tecnica	»	9
Allegato	»	15
Disegno di legge.	»	18
Testo del decreto-legge.	»	19

ONOREVOLI SENATORI. - L'accluso decreto-legge dispone misure urgenti per far fronte alle più gravi situazioni di rischio idrogeologico ed alle esigenze della popolazione della regione Calabria colpita dai recenti eventi calamitosi.

Sotto il primo profilo, va considerato che già il decreto-legge 11 luglio 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, aveva previsto, nell'ambito degli istituti disciplinati dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, un sistema speciale di accelerazione delle procedure per individuare le aree a più alto rischio, effettuare una precisa perimetrazione delle stesse e adottare le conseguenti misure di salvaguardia.

In relazione a tali aree era inoltre previsto l'obbligo per gli organi di protezione civile di predisporre piani di emergenza contenenti misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva.

Gli interventi posti in essere ai sensi del citato decreto-legge n. 180 del 1998 hanno condotto all'individuazione di 4709 aree a rischio, di 2078 comuni con aree a rischio idrogeologico molto elevato individuate, perimetrate e con misure di salvaguardia nei piani straordinari *ex* articolo 1, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 180 del 1998 e, in fine, di 290 comuni con aree a rischio idrogeologico molto elevato che, seppure individuate nei piani straordinari di

cui al citato articolo 1, comma 1-*bis*, o oggetto di dichiarazione di stato di emergenza, non sono state perimetrate.

Da quanto sopra emerge che, benché siano state poste in essere rilevanti attività dirette a porre rimedio a gravi rischi idrogeologici, restano tuttavia carenze per quanto riguarda numerose aree ad alto rischio, per le quali, in assenza di perimetrazione, non sono state adottate le misure di salvaguardia e predisposti i piani di emergenza.

Pertanto, con il provvedimento d'urgenza si intende rendere in tali aree immediatamente operative adeguate misure di salvaguardia e predisporre idonei piani di emergenza (articolo 1, commi 1 e 4).

I comuni interessati alle predette misure sono indicati nelle tabelle A e B allegate al decreto-legge. Tali tabelle, ai sensi del comma 2, possono essere successivamente aggiornate.

Analoghe misure sono poi previste per le aree ad alta probabilità di inondazione come definite nell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1999.

Al fine di rendere più spedita l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge n. 183 del 1989 e dal decreto-legge n. 180 del 1998 per l'adozione dei piani in materia di rischio idrogeologico, è stata prevista la convocazione di un'apposita conferenza di servizi (articolo 1, comma 3).

Si prevede inoltre, al comma 5, uno stanziamento di risorse per l'anno 2000, per favorire il completamento degli interventi urgenti previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge innanzi citato, finalizzati alla messa in sicurezza delle aree ad elevato rischio.

Le regioni e le autorità di bacino oltre alla perimetrazione delle aree a rischio hanno infatti già individuato 644 progetti esecutivi per la messa in sicurezza che non possono essere tuttavia attivati a causa del completo esaurimento, sin dal gennaio 2000, di tutte le disponibilità previste dal decreto-legge n. 180 del 1998.

La disposizione di cui al comma 6 prevede la facoltà di adottare le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per assicurare il completamento dei programmi disciplinati dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998, concernenti il potenziamento delle reti di monitoraggio idro-meteo-pluviometrico in tempo reale. La disposizione in parola rende dunque possibile il pieno raggiungimento degli obiettivi attesi e consistenti nella realizzazione di sistemi di preallarme e allarme a fini di protezione civile.

A completamento delle misure ritenute necessarie per prevenire fenomeni calamitosi idrogeologici, la disposizione di cui al comma 7 prevede la predisposizione a cura del Dipartimento per la protezione civile e con l'ausilio del Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche, di un programma per garantire la copertura del territorio nazionale attraverso *radar* meteorologici. A tal fine sono inoltre stanziati le necessarie risorse.

Sono inoltre dettate norme in materia di polizia idraulica imponendo un'attività straordinaria di sorveglianza sui corsi d'acqua demaniali attraverso l'espletamento di sopralluoghi sistematici, facendo particolare

riferimento alle situazioni di maggiore allarme (articolo 2).

L'articolo 3 prevede ulteriori forme di controllo rivolte ad accertare lo stato di conservazione delle opere eseguite per la sistemazione dei versanti. I risultati delle rilevazioni sono poi trasmessi al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

L'articolo 4 reca misure urgenti in sostegno dei territori della regione Calabria danneggiati dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000.

Gli interventi previsti ricalcano quelli adottati in analoghe situazioni di emergenza e consistono tra l'altro in contributi a fondo perduto ed in conto interessi in favore dei residenti proprietari di immobili o di beni mobili andati distrutti o danneggiati e delle imprese agro-alimentari, agricole, commerciali, di servizi che hanno subito, in conseguenza degli eventi calamitosi, gravi danni ai beni immobili o mobili di loro proprietà.

All'accertamento definitivo dei danni e alla concessione dei contributi provvedono i prefetti competenti per territorio che si avvalgono dei comuni interessati. Il Dipartimento della protezione civile provvede a stabilire la ripartizione delle risorse in rapporto al fabbisogno ed emana direttive per assicurare l'omogeneità degli interventi nelle varie province.

Sempre con riferimento ai territori della regione Calabria, l'articolo 5 contiene disposizioni relative al servizio di leva con la previsione della possibilità per i soggetti residenti, interessati al servizio militare, di essere dispensati a domanda dal servizio di leva o dal servizio civile o se già in servizio, collocati in congedo anticipato, qualora le loro abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero.

Si prevede infine l'emanazione da parte del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con i Ministri interessati, di un'ordinanza ai sensi dell'articolo 5 della legge

n. 225 del 1992, per l'individuazione di misure in materia fiscale e previdenziale a favore dei soggetti danneggiati.

L'articolo 6 è diretto ad assicurare l'attività della segreteria tecnica istituita dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 180 del 1998, al fine di supportare l'attività del Ministero dell'ambiente per l'esercizio dei

compiti allo stesso rimessi in attuazione del medesimo decreto legge.

L'articolo 7 prevede la proroga dei contratti a tempo determinato degli esperti tecnico-amministrativi al momento in servizio presso il Dipartimento della protezione civile fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia di protezione civile.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

A) *Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente*

L'articolo 1-*bis* del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania», prevede tra l'altro l'esercizio di poteri sostitutivi per l'individuazione delle aree ad elevato rischio idrogeologico e la perimetrazione delle stesse qualora le regioni e le autorità di bacino non abbiano adeguatamente provveduto nei piani straordinari. Tale potere sostitutivo è rimesso al Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183. Poteri sostitutivi sono inoltre previsti in via generale dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per le ipotesi di omissioni nell'adozione di atti dovuti da parte delle regioni e degli enti locali.

Il provvedimento, in considerazione della difficoltà di un efficace e celere esercizio di detti poteri sostitutivi a fronte della situazione di emergenza, prevede, per le aree a rischio indicate nelle tabelle allegate al decreto-legge, l'immediata l'applicazione delle misure di salvaguardia, previste nell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1999.

È inoltre prevista la facoltà per il Presidente del Consiglio dei ministri di ricorrere all'istituto della conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini dell'eventuale modifica o aggiornamento dei piani, delle perimetrazioni o delle misure di salvaguardia previste all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 180 del 1998.

Sono poi dettate disposizioni rivolte ad assicurare il potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e la copertura del territorio con *radar* meteorologici.

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 nel richiamare il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, in materia di polizia idraulica, prevedono forme di controllo straordinarie del territorio, al fine di garantire in tempi rapidi adeguate situazioni di sicurezza dei corsi d'acqua. Per l'attività di sorveglianza e di controllo è prevista la collaborazione anche dei provveditori alle opere pubbliche, del Corpo forestale dello Stato, degli enti locali, dei consorzi di bonifica e degli uffici regionali competenti in materia.

In relazione agli articoli 4 e 5 si fa presente che le misure ivi previste sono analoghe a quelle adottate in altre simili evenienze.

In particolare si prevede che il Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, debba entro trenta giorni individuare i comuni interessati. Sono poi previste alcune provvidenze in favore dei soggetti e delle imprese aventi sede nelle aree che abbiano subito danni.

Si precisa inoltre che le provvidenze già concesse con le ordinanze di protezione civile del Ministro dell'interno, già in vigore per i medesimi territori, rappresentano anticipazione delle misure varate con il presente decreto-legge. Sono, in fine, previste disposizioni concernenti il servizio militare e civile.

L'articolo 6 innova in minima parte il disposto di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 180 del 1998, con riferimento alla durata in carica degli esperti in materia di difesa del suolo della segreteria tecnica istituita nel medesimo decreto-legge.

L'articolo 7 non innova il quadro normativo vigente; si dispone la proroga, fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia di protezione civile, dei contratti a tempo determinato degli esperti tecnico-amministrativi attualmente in servizio presso il Dipartimento della protezione civile.

B) Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente

Le disposizioni di cui all'articolo 1 risultano necessarie per un duplice ordine di motivi:

in primo luogo, per assicurare adeguate misure di salvaguardia delle zone ad alto rischio idrogeologico a fronte del possibile verificarsi di situazioni analoghe a quelle che hanno determinato i ben noti eventi calamitosi;

in secondo luogo, e per effetto della prima misura, per accelerare le ordinarie procedure di individuazione e di puntuale perimetrazione delle aree a rischio, procedimenti ordinariamente preliminari all'apposizione delle misure di salvaguardia.

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, anche in considerazione dei fenomeni calamitosi recentemente accaduti, prevedono in materia di polizia idraulica forme straordinarie di controllo e monitoraggio dei corsi d'acqua e verifica degli interventi di sistemazione dei versanti.

Gli articoli 4 e 5 prevedono interventi urgenti a favore dei territori della regione Calabria danneggiati dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000.

L'articolo 6, in fine, modifica il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 180 del 1998 con riferimento alla segreteria tecnica, istituita in quella sede e della quale si avvale il Ministero dell'ambiente per l'esercizio dei compiti allo stesso assegnati in materia di dissesto idrogeologico.

L'attività di tale segreteria è ritenuta necessaria anche alla luce delle disposizioni del presente decreto-legge. La norma si limita a precisare il periodo di durata degli incarichi che dovrà essere «non superiore a due anni» ed a prevedere le necessarie risorse.

L'articolo 7 consente di mantenere in servizio personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento della protezione civile sino all'effettiva funzionalità dell'Agenzia di protezione civile, in modo da far fronte alle esigenze operative connesse alle molteplici emergenze in atto, alle quali si aggiungono quelle previste nel presente decreto-legge per le recenti calamità in Calabria.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

La normativa proposta non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

Solo l'articolo 4, che prevede anche interventi a favore delle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi che hanno colpito di recente la Calabria, deve essere notificato alla competente Direzione generale della Commissione. Analoghi benefici concessi in precedenti situazioni simili sono stati valutati come compatibili con l'ordinamento comunitario.

D) Analisi delle compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.

La normativa proposta non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento e le competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni.

E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali.

Dalla verifica effettuata non rilevano questioni di coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali.

F) Valutazione dell'impatto amministrativo.

L'applicazione delle disposizioni in argomento non determina la necessità della creazione di nuove strutture o organi amministrativi.

G) Elementi di drafting e linguaggio normativo.

Il provvedimento non reca nuove definizioni normative.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1, comma 5.

Si prevede un'autorizzazione di spesa di lire 110 miliardi per l'anno 2000 per l'attuazione degli interventi e delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180.

Al riguardo si fa presente che i piani straordinari predisposti dalle regioni e dalle autorità di bacino ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 180 del 1998, hanno individuato 4.709 aree ad elevato rischio idrogeologico, imponendo su 4.561 di esse misure di salvaguardia che impediscono, in pratica, ogni attività sino alla messa in sicurezza delle stesse aree. Gli stessi piani hanno definito i programmi di interventi urgenti previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge innanzi citato.

Il Comitato dei Ministri per la difesa del suolo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (Conferenza Stato-regioni), ha approvato sulla base delle proposte delle regioni interventi di messa in sicurezza per 987 aree, assegnando finanziamenti per un importo di oltre 1.150 miliardi di lire a valere sui fondi del decreto-legge n. 180 del 1998, della legge n. 183 del 1989 e di altre fonti di finanziamento regionali.

I predetti programmi d'interventi urgenti hanno inoltre già individuato 644 ulteriori progetti per la messa in sicurezza delle aree ad elevato rischio che non possono essere avviati per l'esaurimento dei finanziamenti messi a disposizione dal decreto-legge n. 180 del 1998.

L'importo totale necessario per realizzare i predetti progetti ammonta a 1.955 miliardi di lire. Inoltre, per completare gli interventi già avviati, finanziati solo in parte a causa della indisponibilità di risorse, risulta necessario disporre di ulteriori 881 miliardi di lire.

Si tratta quindi, in totale, di un fabbisogno finanziario pari a circa 2.800 miliardi di lire, dei quali 110 (pari al 5 per cento circa delle necessità complessive) occorre che siano disponibili entro il corrente anno per gli interventi di particolare urgenza.

All'onere di 110 miliardi per l'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, quanto a lire 38.000 milioni nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» e quanto a lire 72.000 milioni nell'ambito dell'unità previsione di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'ambiente.

Al fine di garantire le necessarie risorse, il Governo si impegna a formulare, contestualmente alla presentazione del presente decreto-legge alle

Camere per la conversione in legge, un emendamento soppressivo di talune autorizzazioni di spesa previste per l'anno 2000, 2001 e 2002, dal disegno di legge recante «Disposizioni in campo ambientale» (atto Camera n. 7280 - atto Senato n. 3833), attualmente all'esame della Commissione ambiente della Camera dei deputati, per un importo complessivo di lire 119.800 milioni per l'anno 2000 e di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

Articolo 1, comma 6.

La disposizione prevede un ulteriore finanziamento dei programmi di monitoraggio disciplinati dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 180 del 1998 (potenziamento delle reti di monitoraggio idro-meteo-pluviometrico in tempo reale). Si fa presente che l'articolo 8, comma 3, del medesimo decreto-legge ha già previsto una autorizzazione di spesa pari a lire 50 miliardi, di cui 10 miliardi per l'anno 1998 e 20 miliardi per ciascuno dei due anni successivi.

Tuttavia, il programma approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 1998, recante «Approvazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteoroidropluviometrico», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1999, sulla base di una determinazione analitica dei fabbisogni finanziari per aree geografiche e per settori di intervento, reso possibile anche a seguito del censimento delle reti esistenti e della loro funzionalità, ha stimato in lire 80 miliardi il fabbisogno complessivo, evidenziandosi così una carenza di copertura finanziaria di lire 30 miliardi. Al relativo onere si provvede utilizzando l'accantonamento per l'anno 2000 dei fondi assegnati al Ministero dell'ambiente. Per garantire tali risorse il Governo si impegna a presentare un emendamento soppressivo delle autorizzazioni di spesa previste per l'anno 2000 nell'atto Camera n. 7280, così come precedentemente indicato.

Articolo 1, comma 7.

La disposizione concerne la realizzazione ed il finanziamento del limite di spesa di lire 50 miliardi, di cui 25 miliardi per l'anno 2001 e 25 miliardi per l'anno 2002, di un programma di copertura del territorio nazionale con *radar* meteorologici. Sulla scorta delle più recenti gare di appalto europee, effettuate per le acquisizioni di strumentazione radarmeteo civile, si può preventivare un costo medio per ciascuna installazione pari a circa 6.000 milioni. Al relativo onere, nel limite di spesa innanzi indicato, si provvede, per gli anni 2001 e 2002, mediante una riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla

legge 3 luglio 1991, n. 195, così come rifinanziato dalla Tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Articolo 2, comma 5.

Gli articoli 2 e 3 recano disposizioni in materia di sorveglianza dei corsi d'acqua e di ulteriori forme di controllo dei versanti. In particolare il comma 5 dell'articolo 3 prevede un onere di lire 3.000 milioni necessario per consentire il ricorso a forme di consulenza libero-professionale, qualora gli uffici preposti, per l'esercizio dei compiti previsti nel decreto-legge in esame, abbiano carenza di personale tecnico. Le necessarie risorse sono assicurate con corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'ambiente. A tal fine si provvederà a presentare apposito emendamento governativo di riduzione, per un pari importo, delle corrispondenti risorse previste nell'atto Camera n. 7280.

Articolo 4, commi 2, 3, 4, 5 e 6.

All'onere per gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 4, recante «Interventi a favore dei territori della regione Calabria danneggiati dalle calamità di settembre ed ottobre 2000», si provvede a carico delle disponibilità assegnate ai prefetti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 2000 che ammonta a lire 28 miliardi di lire. Detta disponibilità è incrementata di lire 50.000 milioni che vengono trasferiti ai prefetti dalle province interessate, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 della medesima ordinanza, secondo una ripartizione stabilita dal Dipartimento della protezione civile in rapporto alle esigenze. Agli oneri di cui al comma 5 provvedono le province a valere sulle disponibilità di cui al medesimo articolo 3 della citata ordinanza n. 3081 del 2000. Con tale disposizione le province sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali, con contributo finanziario dello Stato per complessivi 40 miliardi annui, che svilupperanno circa 430 miliardi di lire, sui quali graveranno i 51 miliardi di lire da trasferire ai prefetti.

Articolo 6, comma 2.

L'articolo 6 concerne la modifica della durata in carica, attualmente prevista in due anni, degli esperti di cui alla segreteria tecnica istituita dal decreto-legge n. 180 del 1998. La modifica, che prevede una durata non

superiore a 2 anni, assicura la possibilità di stipulare con i medesimi esperti anche contratti di breve durata. La disposizione prevede inoltre un'autorizzazione di spesa pari a 600 milioni annui. Alle relative risorse si provvede con corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'ambiente.

A tal fine si provvederà a presentare un emendamento governativo di riduzione, di pari importo, delle risorse previste nell'atto Camera n. 7280, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, così come precedentemente indicato.

L'onere indicato è dovuto al *turn-over* dei contratti a tempo determinato di breve durata rispetto a quella prevista dall'articolo 2, comma 5, del citato decreto-legge n. 180 del 1998, che di fatto comporta maggiori spese di funzionamento.

Articolo 7.

L'articolo 7 concerne la proroga dei contratti a termine degli esperti tecnici e amministrativi attualmente in corso con il Dipartimento della protezione civile fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia istituita nel Capo IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'onere complessivo riferito a 68 unità è valutato in 6 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, ai quali si provvede mediante una riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991, così come rifinanziato dalla Tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Nell'allegato 1 si riporta l'esplicazione analitica dell'onere sopra indicato.

ALLEGATO 1

PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Per effetto di varie disposizioni di protezione civile sono stati assunti presso il Dipartimento della protezione civile - a decorrere dal mese di ottobre del 1997 - 68 unità di personale con contratto a tempo determinato di durata annuale, più volte prorogato nel costo degli ultimi anni, così suddiviso:

- 18 ingegneri (area C, posizione economica 2);
- 10 funzionari amministrativi (area C, posizione economica 2);
- 14 assistenti amministrativi (area B, posizione economica 3);
- 17 geologi (area C, posizione economica 2);
- 3 funzionari con il trattamento economico del dirigente per incarichi relativi a particolari professionalità;
- 3 architetti (area C, posizione economica 2);
- 1 assistente tecnico-edile (area B, posizione economica 3);
- 1 veterinario (area C, posizione economica 2);
- 1 assistente tecnico alle telecomunicazioni (area B, posizione economica 3).

Nella tabella che segue sono elencati i costi mensili per unità di personale suddivisi secondo le aree e le posizioni economiche di appartenenza. Gli oneri sono comprensivi delle ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del lavoratore e del datore di lavoro.

Area	Posizione economica	Stipendio (per 12 mesi)	Indennità integrativa speciale (per 12 mesi)	Indennità di amministrazione, di posizione e di carica (per 12 mesi)	Tredicesima mensilità	Totale
C	2	21.651.000	12.673.356	7.392.000	2.860.363	44.576.719
B	3	16.371.000	12.336.396	5.916.000	2.392.253	37.015.649
Funzionari con trattamento economico dirigenziale		36.000.000	13.602.564	77.602.176	8.288.547	135.493.287

Pertanto, i costi annuali possono essere quantificati come segue:

1. Area C – posizione economica 2 – n. 49 unità in servizio per lire 44.576.719	L.	2.184.259.231
2. Area B – posizione economica 3 – n. 16 unità in servizio per lire 37.015.649	»	592.250.384
3. Funzionari con trattamento economico dirigenziale – n. 3 unità in servizio per lire 135.493.287	»	<u>406.479.861</u>
<i>Totale . . .</i>	L.	3.182.989.476
Oneri riflessi a carico dell'amministrazione . . .	»	<u>1.274.000.000</u>
<i>Totale arrotondato . . .</i>	L.	4.457.000.000

L'onere di spesa per le competenze fisse, considerato il personale attualmente in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, ammonta a circa 4.500 milioni.

Nell'ipotesi in cui il personale effettuasse prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 72 ore mensili occorre prevedere una ulteriore spesa di 1.400 milioni.

I predetti oneri per complessivi 5.900 milioni, graveranno sull'unità previsionale di base 20.1.1.0 – capitolo 5871 – iscritta nell'ambito del centro di responsabilità n. 20 «Protezione civile» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

ALLEGATO

*(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)*TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE**Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 (omissis)**

Articolo 2. - *(Potenziamento delle strutture tecniche per la difesa del suolo e la protezione dell'ambiente)*. - 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora non abbiano già provveduto, le regioni costituiscono e rendono operativi i comitati per i bacini di rilievo regionale ai sensi delle lettere *a)* ed *h)* del comma 1 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni. Le regioni competenti, per i bacini interregionali, procedono entro tre mesi ai medesimi adempimenti. Decorso i predetti termini, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 1, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, conferisce entro trenta giorni l'attribuzione delle relative funzioni in via sostitutiva. Le regioni nel cui territorio ricadano bacini idrografici definiti di rilievo interregionale ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 183 del 1989, previa intesa con le regioni confinanti, possono aggregarli ai bacini di rilievo regionale residuali, costituendo un'unica autorità di bacino interregionale o regionale. La composizione dei comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 12, comma 3, della medesima legge n. 183 del 1989, è integrata dal Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di indagine, monitoraggio e controllo in prevenzione del rischio idrogeologico, le regioni possono destinare unità di personale tecnico trasferito in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nel limite della disponibilità finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 8 e nell'ammontare massimo di lire 20 miliardi, le regioni e le autorità di bacino possono assumere, anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure di urgenza, personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato fino a 3 anni, per l'attuazione dei compiti di cui al presente decreto-legge.

2-bis. Fatta salva la destinazione di lire 20 miliardi, di cui al comma 2, e con gli stessi criteri, le regioni e le autorità di bacino possono desti-

nare ulteriori quote delle risorse loro assegnate, nell'ambito della spesa prevista al comma 1 dell'articolo 8, per incrementare le proprie strutture tecniche preposte alle attività di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*.

3. Le autorità di bacino di rilievo nazionale sono autorizzate, a decorrere dal 1° gennaio 1999, secondo le procedure e nei limiti indicati dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a provvedere alla totale copertura dei posti vacanti nelle piante organiche, diminuiti del numero di unità del personale inquadrato, di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 253, secondo le procedure previste dall'articolo 12, comma 8-*quater*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

4. Per le attività di indagine, monitoraggio e controllo dei rischi naturali e per quelle connesse all'attuazione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata a rimodulare la dotazione organica del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, e successive modificazioni, anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, entro il limite massimo del totale dei posti in organico già complessivamente previsti. I posti vacanti sono coperti secondo le seguenti modalità:

a) inquadramento a domanda, da presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, del personale in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo, mediante corrispondente soppressione dei posti in organico presso le amministrazioni o gli enti di provenienza, nonché del personale a contratto a tempo determinato;

b) con le procedure di cui all'articolo 39, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel rispetto di quanto previsto dal comma 16 del medesimo articolo 39.

4-*bis*. Ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di dirigente tecnico nei ruoli del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, già espletati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è considerata utile l'anzianità di servizio prestato nella carriera direttiva ricongiunto ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dall'articolo 9 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

5. Il Ministro dell'ambiente, per lo svolgimento delle attività di propria competenza di cui al presente decreto, si avvale di una segreteria tecnica composta da venti esperti di elevata qualificazione. Gli esperti sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente per un periodo di due anni; con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinati i compensi spettanti a detti esperti.

6. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, entro il limite delle proprie disponibilità di bilancio, può attivare fino a cinquanta rapporti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. L'Agenzia può altresì avvalersi, entro il predetto limite finanziario, di un contingente massimo di cinquanta unità di personale appartenente alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici, anche economici, ed alle società a partecipazione pubblica in liquidazione; tale personale è posto, previo consenso dell'interessato, in posizione di comando, distacco, aspettativa, o comunque messo a disposizione dell'Agenzia entro quindici giorni dalla richiesta, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. I relativi costi restano ad esclusivo carico delle amministrazioni pubbliche di appartenenza; sono interamente rimborsati quelli a carico delle società private e degli enti pubblici economici.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato dei Ministri di cui al comma 1 dell'articolo 1, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta un programma per il potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico, mirato alla realizzazione di una copertura omogenea del territorio nazionale. Il programma è predisposto, sulla base del censimento degli strumenti e delle reti esistenti, dal Servizio idrografico e mareografico nazionale, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, sentite le autorità di bacino di rilievo nazionale, le regioni ed il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche. Il programma contiene un piano finanziario triennale, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8, comma 3, con l'indicazione analitica dei costi di realizzazione e di gestione delle reti. Queste ultime assicurano l'unitarietà, a livello di bacino idrografico, dell'elaborazione in tempo reale dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio, nonché un sistema automatico atto a garantire le funzioni di pre-allarme e allarme ai fini di protezione civile.

7-bis. Le regioni che non ne siano dotate possono provvedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla costituzione dell'ufficio geologico regionale che può essere volto a garantire, tramite adeguati profili tecnico-professionali, il soddisfacimento di esigenze conoscitive, sperimentali, di controllo ed allertamento, nonché il servizio di polizia idraulica e assistenza agli enti locali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2000.

Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di realizzare misure di salvaguardia nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, al fine di immediata e maggiore prevenzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi a favore delle zone della regione Calabria in dipendenza dei danni derivati dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'ambiente, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro delle finanze, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e con il Ministro della difesa;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Interventi per le aree a rischio idrogeologico e in materia di protezione civile)

1. Le misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato definite nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto-legge n. 180 del 1998», si applicano, sino al compimento della perimetrazione prevista dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del medesimo decreto-legge, con riferimento alle tipologie di dissesto idrogeologico presenti in ciascuna area e fatte salve le più restrittive misure di salvaguardia già in vigore:

a) alle aree ricomprese nel limite di 150 metri dalle ripe o dalle opere di difesa idraulica dei laghi, fiumi ed altri corsi d'acqua, situati nei territori dei comuni per i quali lo stato di emergenza, dichiarato ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato determinato da fenomeni di inondazione, nonché dei comuni o delle località indicate come ad alto rischio idrogeologico nei piani straordinari di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 180 del 1998, indicati nelle tabelle A e B, allegate al presente decreto;

b) nelle aree ad alta probabilità di inondazione, come definite nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1 ed identificate con delibera dei comitati istituzionali delle autorità di bacino nazionali e interregionali, o dalle regioni, per i restanti bacini idrografici.

2. Le tabelle di cui alla lettera a) del comma 1 sono aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

3. Ai fini dell'approvazione o eventuale modificazione dei piani, delle perimetrazioni o delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge n. 180 del 1998, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato, può convocare, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un'apposita conferenza di servizi della quale è redatto verbale contenente le determinazioni ivi assunte. Del verbale è data pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale delle regioni o delle province autonome.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di protezione civile provvedono a predisporre per le

aree di cui al comma 1 piani di emergenza contenenti le misure di salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva.

5. Per l'attuazione degli interventi e delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998, e con le procedure ivi previste, è autorizzata la spesa di lire 110.000 milioni per l'anno 2000, da iscriversi nell'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, quanto a lire 38.000 milioni, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» e, quanto a lire 72.000 milioni, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'ambiente.

6. Per l'attuazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico elaborato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 180 del 1998, sono adottate le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 2000 da iscriversi nell'unità previsionale di base 22.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale per le ricerche, predispone un programma per assicurare un'adeguata copertura di radar meteorologici del territorio nazionale. Il programma è attuato nel limite di spesa complessivo di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, comprensivo del costo di funzionamento e gestione del sistema per 24 mesi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2001 e 2002, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo per la protezione civile.

Articolo 2.

(Attività straordinaria di polizia idraulica)

1. Gli uffici preposti ad esercitare le competenze derivanti dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, provvedono ad effettuare, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'attività straordinaria di sorveglianza sui corsi d'acqua demaniali e sulle relative pertinenze a mezzo sistematici sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare pericolo, sia a carattere incombente che potenziale, per le persone e le cose.

2. Le rilevazioni sono effettuate ponendo particolare attenzione su:

- a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze;
- b) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;
- c) le situazioni d'impedimento al regolare deflusso delle acque;
- d) l'apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide;
- e) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini;
- f) l'efficienza e la funzionalità delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;
- g) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme.

3. Di ciascun sopralluogo è redatto verbale che riporta le rilevazioni effettuate, unitamente a brevi note di commento in ordine alle situazioni di pericolo ed alle necessità di intervento urgente. I verbali sono raccolti dagli uffici di cui al comma 1, che redigono una relazione finale contenente le proposte di intervento mirate ad eliminare le situazioni di pericolo incombente e di pericolo potenziale non affrontabili con interventi non strutturali o di tipo manutentivo. La relazione finale è inviata al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

4. Per l'espletamento delle attività previste dal presente articolo sono chiamati a collaborare gli uffici dei provveditorati alle opere pubbliche, del Corpo forestale dello Stato e degli enti locali, gli uffici tecnici erariali, gli altri uffici regionali aventi competenza nel settore idrogeologico, i consorzi di bonifica.

5. Nelle situazioni di carenza di personale tecnico, gli uffici di cui al comma 1 possono ricorrere a forme di consulenza libero-professionale, da retribuire a vacazione ai sensi dell'articolo 32 della legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2000 da iscriversi nell'unità previsionale di base 4.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente

«fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

Articolo 3.

(Ulteriori forme di controllo sul territorio)

1. Ad integrazione delle attività di cui all'articolo 2, gli uffici regionali, in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato, le comunità montane e le associazioni di volontariato interessate, effettuano, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una ricognizione sullo stato di conservazione delle opere eseguite per la sistemazione dei versanti, indicando le ulteriori esigenze di intervento, a carattere puntuale e di tipo manutentivo, finalizzate a costruire un diffuso sistema di protezione idrogeologica, con conseguente miglioramento generalizzato delle condizioni di rischio, soprattutto a beneficio dei territori di pianura.

2. I risultati delle rilevazioni disposte dal comma 1 sono inviati al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 3, in modo da rappresentare complessivamente le esigenze di intervento diffuso sul territorio nel settore idrogeologico.

Articolo 4.

(Interventi urgenti a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile individua i comuni della regione Calabria interessati dalle calamità idrogeologiche del settembre e ottobre 2000.

2. Ai soggetti residenti nella regione Calabria proprietari, alla data delle calamità di cui al comma 1, di unità immobiliari ad uso di abitazione principale, distrutte o non ripristinabili a causa delle stesse calamità, è assegnato un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la demolizione, per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso comune di un alloggio di civile abitazione, di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta o non ripristinabile, fino ad un limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore a metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalla regione ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni. I relitti delle unità immobiliari non ricostruite nel me-

desimo sito sono demoliti a cura del proprietario e l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune.

3. Ai soggetti proprietari di unità immobiliari gravemente danneggiati dalle calamità di cui al comma 1, ma ripristinabili, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subiti, con priorità per le abitazioni principali, al fine del recupero delle medesime unità immobiliari.

4. Alle imprese industriali, agro-industriali, agricole, commerciali, di servizi che hanno subito, in conseguenza delle calamità di cui al comma 1, gravi danni a beni immobili o mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 300 milioni per ciascuna impresa.

5. Alle imprese di cui al comma 4 sono concessi, altresì, finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 35 per cento del valore dei danni subiti, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento.

6. Ai soggetti residenti nei comuni di cui al comma 1, che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati di loro proprietà in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al comma 1, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento del valore dei danni subiti, accertato con le modalità di cui al comma 9, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui le unità immobiliari sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge.

8. Le provvidenze concesse, per le calamità di cui al comma 1, con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile costituiscono anticipazione dei benefici di cui al presente articolo.

9. I prefetti territorialmente competenti, avvalendosi dei comuni interessati, provvedono all'accertamento definitivo dei danni e alla concessione dei contributi di cui al presente articolo. Le province interessate provvedono, sulla base dello stesso accertamento definitivo dei danni, a concedere i benefici di cui al comma 5. Il Dipartimento della protezione civile emana disposizioni per assicurare l'omogeneità degli interventi.

10. All'onere per gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 si provvede a carico delle disponibilità assegnate ai prefetti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 2000. Detta disponibilità è incrementata di lire 50.000 milioni che vengono trasferiti ai prefetti dalle province interessate a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 della medesima ordinanza, secondo una ripartizione stabilita dal Dipartimento della protezione civile in rapporto alle esigenze. Agli oneri di cui al comma 5 provvedono

le province a valere sulle disponibilità di cui al medesimo articolo 3 della citata ordinanza.

Articolo 5.

(Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone della regione Calabria interessate dagli eventi calamitosi del settembre e ottobre 2000; sospensione di termini fiscali e previdenziali)

1. I soggetti residenti alla data delle calamità di cui all'articolo 4, comma 1, nei comuni della regione Calabria individuati ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, interessati al servizio militare per gli anni 2000 e 2001, sono utilizzati a domanda, anche se già incorporati o in servizio, come coadiutori del personale dello Stato, delle regioni o degli enti locali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare le conseguenze dell'emergenza; quelli interessati per gli stessi anni al servizio civile, sono assegnati con priorità agli enti convenzionati per l'impiego degli obiettori di coscienza di cui al comma 3 o, se già in servizio, trasferiti a domanda agli stessi enti per far fronte alle medesime esigenze.

2. I soggetti interessati al servizio militare che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se già alle armi, ai rispettivi comandi di corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza. I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni o dagli enti locali, assegnano, previa convenzione, i predetti soggetti, tenendo conto delle professionalità e delle attitudini individuali. Per il vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvede tenendo conto della ricettività delle caserme e della disponibilità dei comuni, nonché autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato una convenzione avverrà entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile attiva, con procedura d'urgenza, le convenzioni relative al servizio civile per l'utilizzazione degli obiettori di coscienza da parte delle amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubbliche e private di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230, operanti nei territori interessati dall'emergenza, che hanno già presentato o presentano domanda, nonché ad effettuare le relative assegnazioni.

4. I soggetti di cui al comma 1, le cui abitazioni principali sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale, vengono, a domanda, dispensati dal servizio di leva o dal servizio civile e, se già in servizio, collocati in congedo anticipato. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, con or-

dinanza di protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i Ministri competenti, misure ed agevolazioni in materia fiscale e previdenziale a favore dei soggetti danneggiati.

Articolo 6.

(Modifiche al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni)

1. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 180 del 1998 le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a due anni».

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 600 milioni annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

Articolo 7.

(Agenzia di protezione civile)

1. I contratti a tempo determinato degli esperti tecnico-amministrativi, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia di protezione civile, istituita dal capo IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al relativo onere, valutato in lire 6.000 milioni in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo per la protezione civile.

Articolo 8.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 2000.

CIAMPI

AMATO – BORDON – BIANCO – NESI –
VISCO – LOIERO – MATTIOLI – DEL
TURCO – LETTA – MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: FASSINO

TABELLA A

COMUNI CON POSSIBILI SITUAZIONI DI RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO INDIVIDUATI DALLE ORDINANZE DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 225 DEL 1992 (**)

N.	Regione	Provincia	Comune
1	Abruzzo	CH	Furci
2	Abruzzo	CH	Montazzoli
3	Basilicata	PZ	Lauria
4	Basilicata	PZ	Melfi (*)
5	Basilicata	PZ	Tolve
6	Calabria	CS	Amantea
7	Calabria	CS	Amendolara (*)
8	Calabria	CS	Bisignano
9	Calabria	CS	Cerisano
10	Calabria	CS	Diamante
11	Calabria	CS	Longobucco (*)
12	Calabria	CS	Mongrassano
13	Calabria	CS	Roseto Capo Spulico (*)
14	Calabria	CS	Serra Pedace
15	Calabria	CS	Villapiana
16	Calabria	CZ	Badolato
17	Calabria	CZ	Botricello
18	Calabria	CZ	Curinga
19	Calabria	CZ	Davoli
20	Calabria	CZ	Falerna
21	Calabria	CZ	Feroletto Antico
22	Calabria	CZ	Gizzeria
23	Calabria	CZ	Guardavalle
24	Calabria	CZ	Lamezia Terme (*)
25	Calabria	CZ	Magisano
26	Calabria	CZ	Martirano Lombardo
27	Calabria	CZ	Montepaone
28	Calabria	CZ	Nocera Tirinese
29	Calabria	CZ	Petrizzi
30	Calabria	CZ	Santa Caterina dello Ionio
31	Calabria	CZ	Sant'Andrea Apostolo dello Ionio
32	Calabria	CZ	Satriano
33	Calabria	CZ	Sellia Marina
34	Calabria	CZ	Simeri Crichi
35	Calabria	CZ	Soverato
36	Calabria	CZ	Zagarise
37	Calabria	KR	Cirò
38	Calabria	KR	Crotone

(*) Comune già individuato nell'ambito del Piano straordinario.

(**) I dati della Protezione civile sono in fase di ulteriore integrazione.

Segue: TABELLA A

N.	Regione	Provincia	Comune
39	Calabria	KR	Isola di Capo Rizzuto
40	Calabria	KR	Scandale
41	Calabria	KR	Strongoli
42	Calabria	RC	Africo
43	Calabria	RC	Agnana Calabra (*)
44	Calabria	RC	Anoia
45	Calabria	RC	Antonimina (*)
46	Calabria	RC	Bagaladi
47	Calabria	RC	Benestare
48	Calabria	RC	Bianco
49	Calabria	RC	Bivongi
50	Calabria	RC	Bova Marina
51	Calabria	RC	Bovalino
52	Calabria	RC	Brancaleone
53	Calabria	RC	Bruzzano Zeffirio
54	Calabria	RC	Camini
55	Calabria	RC	Cardeto
56	Calabria	RC	Careri
57	Calabria	RC	Casignana
58	Calabria	RC	Caulonia (*)
59	Calabria	RC	Ciminà
60	Calabria	RC	Cinquefrondi
61	Calabria	RC	Condofuri
62	Calabria	RC	Cosoletto
63	Calabria	RC	Feroleto della Chiesa
64	Calabria	RC	Ferruzzano
65	Calabria	RC	Fiumara
66	Calabria	RC	Gerace
67	Calabria	RC	Gioia Tauro
68	Calabria	RC	Gioiosa Ionica
69	Calabria	RC	Laganadi
70	Calabria	RC	Locri
71	Calabria	RC	Marina di Gioiosa Ionica
72	Calabria	RC	Martone
73	Calabria	RC	Melito di Porto Salvo
74	Calabria	RC	Montebello Ionico
75	Calabria	RC	Motta San Giovanni
76	Calabria	RC	Oppido Mamertina
77	Calabria	RC	Palmi
78	Calabria	RC	Pazzano (*)
79	Calabria	RC	Placanica
80	Calabria	RC	Platí
81	Calabria	RC	Reggio di Calabria
82	Calabria	RC	Riace
83	Calabria	RC	Rizziconi
84	Calabria	RC	Roccaforte del Greco

(*) Comune già individuato nell'ambito del Piano straordinario.

Segue: TABELLA A

N.	Regione	Provincia	Comune
85	Calabria	RC	Samo
86	Calabria	RC	San Ferdinando
87	Calabria	RC	San Giovanni di Gerace
88	Calabria	RC	San Lorenzo
89	Calabria	RC	San Luca (*)
90	Calabria	RC	San Pietro di Caridà
91	Calabria	RC	San Procopio
92	Calabria	RC	Santa Cristina D'Aspromonte
93	Calabria	RC	Sant'Agata del Bianco
94	Calabria	RC	Sant'Alessio in Aspromonte
95	Calabria	RC	Sant'Eufemia d'Aspromonte
96	Calabria	RC	Sant'Ilario dello Ionio
97	Calabria	RC	Scido
98	Calabria	RC	Scilla
99	Calabria	RC	Seminara
100	Calabria	RC	Siderno
101	Calabria	RC	Sinopoli
102	Calabria	RC	Staiti
103	Calabria	RC	Terranova Sappo Minulio
104	Calabria	RC	Varapodio
105	Calabria	VV	Dinami
106	Calabria	VV	Francavilla Angitola (*)
107	Calabria	VV	Maierato
108	Calabria	VV	Monterosso Calabro
109	Calabria	VV	Nicotera (*)
110	Calabria	VV	Tropea
111	Calabria	VV	Vibo Valentia (*)
112	Campania	AV	Lacedonia
113	Molise	IS	Pietrabbondante
114	Puglia	BA	Canosa di Puglia (*)
115	Puglia	BA	Cassano delle Murge (*)
116	Puglia	BA	Noci (*)
117	Puglia	BA	Palo del Colle (*)
118	Puglia	BA	Rutigliano (*)
119	Puglia	BA	Ruvo di Puglia (*)
120	Puglia	BA	Spinazzola (*)
121	Puglia	BR	Carovigno (*)
122	Puglia	BR	Cellino San Marco (*)
123	Puglia	BR	Cisternino (*)
124	Puglia	BR	Fasano (*)
125	Puglia	BR	Latiano (*)
126	Puglia	BR	Ostuni (*)
127	Puglia	BR	San Donaci (*)
128	Puglia	BR	San Pancrazio Salentino (*)
129	Puglia	BR	San Pietro Vernotico (*)
130	Puglia	BR	Torchiarolo (*)

(*) Comune già individuato nell'ambito del Piano straordinario.

Segue: TABELLA A

N.	Regione	Provincia	Comune
131	Puglia	BR	Villa Castelli (*)
132	Puglia	FG	Candela (*)
133	Puglia	FG	Carlantino (*)
134	Puglia	FG	Casalnuovo Monterotaro (*)
135	Puglia	FG	Casalvecchio di Puglia (*)
136	Puglia	FG	Celenza Valfortore (*)
137	Puglia	FG	Foggia (*)
138	Puglia	FG	Ischitella (*)
139	Puglia	FG	Monte Sant'Angelo (*)
140	Puglia	FG	Orsara di Puglia (*)
141	Puglia	FG	Rodi Garganico (*)
142	Puglia	FG	San Marco in Lamis (*)
143	Puglia	FG	San Marco La Catola (*)
144	Puglia	FG	Sant'Agata di Puglia (*)
145	Puglia	FG	Stornarella (*)
146	Puglia	FG	Vico del Gargano (*)
147	Puglia	LE	Calimera (*)
148	Puglia	LE	Campi Salentina (*)
149	Puglia	LE	Carmiano (*)
150	Puglia	LE	Castro (LE) (*)
151	Puglia	LE	Cavallino (*)
152	Puglia	LE	Copertino (*)
153	Puglia	LE	Diso (*)
154	Puglia	LE	Galatina (*)
155	Puglia	LE	Guagnano (*)
156	Puglia	LE	Leverano (*)
157	Puglia	LE	Nardò (*)
158	Puglia	LE	Porto Cesareo (*)
159	Puglia	LE	Presicce (*)
160	Puglia	LE	Salice Salentino (*)
161	Puglia	LE	Soletto (*)
162	Puglia	LE	Squinzano (*)
163	Puglia	LE	Surbo (*)
164	Puglia	LE	Tuglie (*)
165	Puglia	LE	Ugento (*)
166	Puglia	LE	Veglie (*)
167	Sardegna	CA	Decimomannu
168	Sardegna	CA	Uta
169	Sardegna	CA	Vallermosa
170	Sicilia	CL	Butera
171	Sicilia	CT	Adrano
172	Sicilia	CT	Nicolosi
173	Sicilia	CT	Pedara
174	Sicilia	CT	Zafferana Etnea
175	Sicilia	EN	Cerami
176	Sicilia	ME	Scaletta Zanclea

(*) Comune già individuato nell'ambito del Piano straordinario.

Segue: TABELLA A

N.	Regione	Provincia	Comune
177	Sicilia	ME	Torrenova
178	Toscana	GR	Gavorrano
179	Toscana	LI	Campo nell'Elba
180	Toscana	LI	Marciana
181	Toscana	LU	Forte dei Marmi
182	Toscana	SI	Cetona
183	Umbria	PG	Costacciaro
184	Umbria	PG	Gualdo Tadino
185	Umbria	PG	Nocera Umbra
186	Umbria	PG	Pietralunga
187	Veneto	BL	Lozzo di Cadore
188	Veneto	BL	Selva di Cadore
189	Veneto	VE	San Michele al Tagliamento

TOTALE 189

Nota 1: i comuni di Bracigliano, Sarno e Siano (Campania) non sono inseriti nell'elenco in quanto già oggetto di perimetrazioni ai sensi dell'ordinanza di Protezione civile n. 2787 del 21 maggio 1998.

Nota 2: nei 12 comuni della regione Calabria già individuati nell'ambito del Piano straordinario le perimetrazioni risultano effettuate e sono in fase di acquisizione.

TABELLA B

COMUNI CON SITUAZIONI DI RISCHIO IDROGEOLOGICO
MOLTO ELEVATO INDIVIDUATE NELL'AMBITO DEI PIANI
STRAORDINARI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1-BIS, DEL
DECRETO-LEGGE N. 180 DEL 1998

N.	Regione	Provincia	Comune
1	Basilicata	PZ	Rionero in Vulture
2	Calabria	CS	Acquaformosa
3	Calabria	CS	Aiello Calabro
4	Calabria	CS	Alessandria del Carretto
5	Calabria	CS	Aprigliano
6	Calabria	CS	Bocchigliero
7	Calabria	CS	Caloveto
8	Calabria	CS	Canna
9	Calabria	CS	Cariati
10	Calabria	CS	Cassano allo Ionio
11	Calabria	CS	Castrovillari
12	Calabria	CS	Corigliano Calabro
13	Calabria	CS	Lungro
14	Calabria	CS	Malvito
15	Calabria	CS	Mormanno
16	Calabria	CS	Oriolo
17	Calabria	CS	Papasidero
18	Calabria	CS	Rossano
19	Calabria	CS	Rota Greca
20	Calabria	CS	San Benedetto Ullano
21	Calabria	CS	San Lorenzo Bellizzi
22	Calabria	CS	San Pietro in Guarano
23	Calabria	CS	Verbicaro
24	Calabria	CZ	Borgia
25	Calabria	CZ	Cardinale
26	Calabria	CZ	Catanzaro
27	Calabria	CZ	Chiaravalle Centrale
28	Calabria	CZ	Conflenti
29	Calabria	CZ	Gimigliano
30	Calabria	KR	Petilia Policastro
31	Calabria	KR	Santa Severina
32	Calabria	RC	Bova
33	Calabria	VV	Drapia
34	Calabria	VV	Polia
35	Campania	AV	Sant'Angelo dei Lombardi
36	Friuli Venezia Giulia	UD	Buia
37	Friuli Venezia Giulia	UD	Cassacco
38	Friuli Venezia Giulia	UD	Castions di Strada
39	Friuli Venezia Giulia	UD	Collorego di Monte Albano
40	Friuli Venezia Giulia	UD	Lestizza
41	Friuli Venezia Giulia	UD	Magnano in Riviera
42	Friuli Venezia Giulia	UD	Martignacco
43	Friuli Venezia Giulia	UD	Montenars

Segue: TABELLA B

N.	Regione	Provincia	Comune
44	Friuli Venezia Giulia	UD	Mortegliano
45	Friuli Venezia Giulia	UD	Moruzzo
46	Friuli Venezia Giulia	UD	Muzzana del Turgnano
47	Friuli Venezia Giulia	UD	Pagnacco
48	Friuli Venezia Giulia	UD	Reana del Roiale
49	Friuli Venezia Giulia	UD	Tarcento
50	Friuli Venezia Giulia	UD	Tavagnacco
51	Friuli Venezia Giulia	UD	Treppo Grande
52	Friuli Venezia Giulia	UD	Tricesimo
53	Friuli Venezia Giulia	UD	Udine
54	Piemonte	VB	Domodossola
55	Piemonte	VC	Buronzo
56	Piemonte	VC	Vercelli
57	Puglia	BA	Barletta
58	Puglia	BA	Capurso
59	Puglia	BA	Molfetta
60	Puglia	BA	Triggiano
61	Puglia	BA	Valenzano
62	Puglia	BR	San Michele Salentino
63	Puglia	FG	Accadia
64	Puglia	FG	Alberona
65	Puglia	FG	Apricena
66	Puglia	FG	Ascoli Satriano
67	Puglia	FG	Biccari
68	Puglia	FG	Bovino
69	Puglia	FG	Castelluccio Valmaggiore
70	Puglia	FG	Castelnuovo della Daunia
71	Puglia	FG	Celle di San Vito
72	Puglia	FG	Chieuti
73	Puglia	FG	Pietramontecorvino
74	Puglia	FG	Roseto Valfortore
75	Puglia	FG	Serracapriola
76	Puglia	LE	Alezio
77	Puglia	LE	Andrano
78	Puglia	LE	Botrugno
79	Puglia	LE	Castrignano del Capo
80	Puglia	LE	Martano
81	Puglia	LE	Malendugno
82	Puglia	LE	Melissano
83	Puglia	LE	Miggiano
84	Puglia	LE	Minervino di Lecce
85	Puglia	LE	Morciano di Leuca
86	Puglia	LE	Otranto
87	Puglia	LE	San Pietro in Lama
88	Puglia	LE	Santa Cesarea Terme
89	Puglia	LE	Scorrano
90	Puglia	LE	Tiggiano
91	Sicilia	ME	Lipari
92	Sicilia	ME	Malfa

Segue: TABELLA B

N.	Regione	Provincia	Comune
93	Valle d'Aosta	AO	Morgex
94	Veneto	BL	Agordo
95	Veneto	BL	Alleghe
96	Veneto	BL	Belluno
97	Veneto	BL	La Valle Agordina
98	Veneto	BL	Livinallongo Del Col di Lana
99	Veneto	BL	Rocca Pietore
100	Veneto	BL	Sedico
101	Veneto	BL	Sospirolo

TOTALE 101

Nota: nei 33 comuni della regione Calabria le perimetrazioni risultano effettuate e sono in fase di acquisizione.

